

## capitolo 4

# L'attuazione in Italia del Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

L'Italia ha ratificato il Protocollo Opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati con la Legge 46 dell'11 marzo 2002.

Il Protocollo prevede che entro due anni dall'entrata in vigore ciascuno Stato parte debba redigere un Rapporto da indirizzare al Comitato ONU, in cui vengano indicate in modo particolareggiato quali misure sono state adottate per dare attuazione alle disposizioni previste dal Protocollo. Successivamente le informazioni relative all'applicazione del Protocollo saranno inserite nel Rapporto periodico sullo stato di attuazione della CRC, che il Governo italiano invia ogni 5 anni al Comitato ONU.

A maggio 2004 il Comitato Interministeriale dei diritti umani del Ministero degli Affari esteri ha inviato il primo rapporto, che seguendo lo schema prefissato nelle Linee guida dettate dal Comitato stesso, ha suddiviso le informazioni relative al Protocollo nei sette articoli di cui si compone.

Le seguenti brevi osservazioni seguiranno dunque la stessa suddivisione.

### W Articolo 1

#### Misure adottate per vigilare che i membri delle forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità

Nella legislazione italiana non c'è un testo unico ed organico sulla leva militare, ma esistono una serie di leggi e di disposizioni attuative che regolano sia la leva obbligatoria che l'esercito professionale.

In seguito alla Legge 46/2002 che ha recepito il Protocollo Opzionale alla CRC sui bambini e conflitti armati ed alla relativa Dichiarazione dello Stato italiano, non è stata emanata alcuna norma che disponga delle misure per impedire che i membri delle forze armate di età inferiore ai 18 anni partecipino direttamente alle ostilità. Non è neanche prevista una norma che disponga misure di vigilanza sull'effettiva non partecipazione dei minori, né viene fornita una esplicita definizione di cosa significhi «partecipare direttamente». Infatti nel Rapporto governativo, datato maggio 2004, questa definizione viene solo dedotta sulla base di quanto disposto dalla Legge 2/2001.

### W Articolo 3.1 e 3.2

#### Età minima per l'arruolamento volontario nelle forze armate

L'età minima per l'arruolamento volontario non è indicata in maniera univoca nelle varie disposizioni legislative: la Legge 2/2001 relativa al servizio di leva, sia obbligatorio che volontario, abrogando l'art. 3 della Legge 191/1975, pone come età minima i 18 anni, la stessa età è indicata come minima nella Legge 226/2004, *Volontari in ferma prefissata di un anno*, in cui all'articolo 4, si pone l'età dei 18 anni compiuti come requisito per il reclutamento nell'esercito professionale. Solo nella Dichiarazione fornita dal Governo italiano in occasione della ratifica del Protocollo si parla invece di 17 anni: «*The Government of the Italian Republic declares, in compliance with article 3: That Italian legislation on voluntary recruitment provides that a minimum age of 17 years shall be required with respect to requests for early recruitment for compulsory military service or voluntary recruitment (military duty on a short-term and yearly basis)*».

Si segnala inoltre una sorta di confusione fra il concetto di «arruolo volontario» e «iscrizione/accesso alle scuole militari». Questa confusione è presente anche nel Rapporto governativo, dove, relativamente alle informazioni richieste in merito all'articolo 3.3 del Protocollo sul reclutamento volontario, si rimanda proprio al paragrafo riguardante le scuole militari.

### W Articolo 3.3

#### Informazione sull'attuazione delle garanzie adottate e sulle procedure utilizzate per esprimere la volontarietà dell'arruolamento

Si rileva in primo luogo che i criteri e le modalità di informazione affinché i minori e i loro genitori possano dare un consenso consapevole all'arruolo volontario non sono previsti in specifiche misure amministrative o legislative. In base all'articolo 16 del regolamento relativo alle condizioni di accesso e di permanenza nelle scuole militari, al compimento del sedicesimo anno, quindi al massimo dopo un anno dall'ammissione, coloro che frequentano le suddette scuole devono obbligatoriamente presentare

domanda di «arruolo volontario» per una ferma di tre anni, pena l'espulsione dalla scuola stessa.

Si denuncia che tale previsione determina la decadenza della connotazione di «volontarietà» dell'arruolo, in violazione dell'art. 3.3 del Protocollo, in quanto alla presentazione della domanda di ferma è vincolata la possibilità di completare il corso di studi all'interno della stessa scuola. Si sollevano dubbi anche in merito al principio della «consapevolezza», in quanto non ci sono disposizioni che determinino quali informazioni debbano essere fornite al minore in relazione alle mansioni richieste dal servizio militare. Infine è importante segnalare la poca chiarezza sulla decorrenza di tale periodo di ferma triennale, in quanto dalla lettera del regolamento delle scuole militari, citato anche nel Rapporto governativo, non si evince se essa inizi immediatamente a seguito dell'accettazione della domanda presentata, o a conclusione del corso di studi, o al compimento del diciottesimo anno di età.

### **W Articolo 3.5**

#### **Istituti scolastici posti sotto l'amministrazione delle forze armate**

Nel *curriculum* delle scuole militari, come riportato nel Rapporto governativo, mancano programmi di informazione e di formazione sui diritti umani, sul diritto umanitario e sui diritti dei minori.

Nei programmi non è indicato l'ammontare di ore dedicate alla specifica formazione militare.

Per quanto concerne i dati disponibili riguardo agli iscritti alle scuole militari, si rileva che non ci sono dati disaggregati che riguardino la provenienza geografica, la condizione socio-economica della famiglia, l'etnia etc. Nel rapporto governativo si parla infatti genericamente di «tutte le regioni e di varia origine sociale», senza fornire una precisa disaggregazione.

### **W Articolo 6.2**

#### **Misure adottate per garantire l'effettiva attuazione del Protocollo**

Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge per la ratifica del Protocollo si specifica, nella parte dedicata all'analisi tecnico-normativa, che, per il recepimento del Protocollo, non si ritiene necessario adottare alcuna norma di adeguamento all'ordinamento interno, né si prevede di porre in essere regolamenti né atti amministrativi per dare attuazione a tale provvedimento, in quanto la legislazione nazionale risulta già in linea con le disposizioni del Protocollo.

Per quanto concerne le attività promosse dallo Stato italiano per diffondere i principi del Protocollo sia fra adulti, che tra i minori, si evidenzia come siano state scarse su tutto il territorio. La divulgazione dell'informazione è avvenuta infatti soprattutto ad opera di ONG, associazioni di volontariato e, in modo particolare, ad opera della Coalizione «Stop all'uso dei bambini soldato». Si precisa anche che la menzionata coalizione, costituita da varie ONG, viene erroneamente indicata nel Rapporto governativo fra le attività di disseminazione dei contenuti del Protocollo ad opera del Governo.

Infine si sottolinea come al momento della redazione del presente Rapporto non è ancora disponibile la versione italiana del Rapporto presentato dal Governo italiano nel maggio del 2004, e che la relativa informazione è pervenuta alle ONG da parte della Segreteria del Comitato ONU di Ginevra, non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte del Comitato Interministeriale dei diritti umani, né durante l'elaborazione del Rapporto, né in seguito, come invece prescritto.

#### **Il Gruppo di Lavoro raccomanda:**

- W l'adozione di disposizioni normative specifiche con misure che impediscano l'effettiva partecipazione dei minori in caso di ostilità belliche e che stabiliscano sistemi di vigilanza per assicurarsi che ciò non accada;**
- W l'adozione di disposizioni normative che individuino precisi criteri e modalità di informazione in modo che l'arruolamento sia realizzato con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato e che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale (ex art 3.3);**
- W l'inclusione di corsi sui diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei minori, e di diritto umanitario nei programmi delle scuole militari;**
- W la raccolta e la messa a disposizione di dati disaggregati degli iscritti alle scuole sulla base della condizione socio-economico-culturale e in relazione alla zona di provenienza;**
- W lo spostamento dai 16 ai 17 anni dell'obbligo di presentazione della domanda di arruolo per una ferma di 3 anni per gli studenti delle scuole militari;**
- W la messa a disposizione e diffusione ad opera del Comitato Interministeriale dei diritti umani del MAE, anche attraverso il sito web del Ministero, della versione italiana del Rapporto governativo presentato in lingua inglese al Comitato ONU nel maggio 2004.**